



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

Concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale.

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito richiamata come legge n. 481/1995), recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi;


Visti, in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36, 37 e 3, comma 8 della legge n. 481/95, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati e in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come decreto legislativo n. 79/1999), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale;
- l'articolo 3, comma 4, che prevede la costituzione da parte della società Enel S.p.A. di una società per azioni che assuma la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;
- l'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale il gestore della rete di trasmissione nazionale è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, e la concessione è disciplinata, integrata e modificata con decreto del Ministro delle attività produttive;
- l'articolo 3, comma 7, che prevede le modalità di determinazione della rete di trasmissione nazionale, e la costituzione, ad opera dei proprietari di tale rete, di società di capitali alle quali trasferire i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi alla trasmissione di energia elettrica;

Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, gli interventi di sviluppo realizzati su indicazione del gestore della rete di trasmissione nazionale e le variazioni approvate dal Ministero delle attività produttive, previste dai piani triennali di sviluppo;

Visto il decreto 17 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 79/99, attribuisce al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito richiamato come Gestore della rete) la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ed approva la relativa convenzione;



Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito richiamato come decreto-legge n. 239/2003), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e, in particolare, l'articolo 1-ter, comma 1, che prevede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, la definizione di criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto, e la sua successiva privatizzazione, nonché, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 3, lett. b), l'integrazione o la modifica della concessione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito richiamato come DPCM 11 maggio 2004), recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che dispone il trasferimento alla società Terna S.p.A., entro il 31 ottobre 2005, delle attività, funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 79/1999 - facenti capo al Gestore della rete ad eccezione di: a) beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387; b) le partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. ed Acquirente Unico S.p.A.; c) gli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere fino alla data di efficacia del trasferimento dal Gestore della rete;
- l'articolo 1, comma 3, ai sensi del quale, alla data di efficacia del trasferimento di cui al comma 1 dello stesso articolo, la società Terna S.p.A. assume la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999;
- l'articolo 3, comma 4, ai sensi del quale, prima della data di efficacia del trasferimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro delle attività produttive, nell'esercizio delle facoltà attribuite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 integra e modifica il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, concernente la concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, rilasciata a favore del Gestore della rete, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività trasferite alla società Terna S.p.A.;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito richiamata come legge n. 239/2004), recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

- l'articolo 8, lettera a), numero 1, che mantiene in capo allo Stato il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

Decreta

Art. 1

1. È attribuita alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dall'annessa convenzione.

3. La concessione di cui al comma 1 ha la durata di anni venticinque a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento alla società Terna S.p.A. delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi – ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3 commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/99, facenti capo al Gestore della rete ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

Art. 2

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Gestore della rete per la disciplina della concessione relativa alle attività indicate nella convenzione stessa.

Art. 3

1. Sino alla data di efficacia del trasferimento alla società Terna S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 3, le attività di trasmissione e dispacciamento sono regolate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Antonio Marzano



20 APR. 2005



Ministero delle Attività Produttive

Convenzione tra il Ministero delle Attività Produttive (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Ministero"), in persona del prof. Sergio Garribba, Direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie, e il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (d'ora innanzi denominata "Concessionaria"), in persona del presidente del consiglio di amministrazione, prof. Carlo Andrea Bollino, e dell'amministratore delegato, dott. Luca d'Agnese;

Premesso che:

- a norma degli articoli 1, comma 1 e 3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni ("decreto legislativo n. 79/99"), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, sono attribuite al Gestore della rete di trasmissione nazionale, a titolo di concessione, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto ministeriale 25 giugno 1999 e dal decreto ministeriale 23 dicembre 2002 ("RTN");

- l'esercizio dei diritti di proprietà della RTN, comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, è di competenza della Concessionaria e delle società proprietarie in relazione alle rispettive porzioni di RTN ;

- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 ("legge n. 290/2003"), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, ha previsto all'articolo 1-ter, comma 1, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e la sua successiva privatizzazione, secondo criteri, modalità e condizioni definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 3, lett. b), l'integrazione o la modifica della concessione già rilasciata con il decreto 17 luglio 2000;

- a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n.79/99 e dell'articolo 1, comma 8, lettera a) numero 1) della legge 23 agosto 2004, n.239 ("legge n.239/04"), il Ministero delle Attività Produttive definisce gli indirizzi per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento;

- il riassetto normativo disposto con i provvedimenti sopra richiamati, risulta finalizzato all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale;

Si conviene e si stipula quanto segue:

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

CS

LA

* - CANONE DI TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO ELETTRICO

CAPO I – Oggetto della convenzione e principi generali

articolo 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, come integrato dalla legge n. 290/03, regola l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della RTN, attribuite, a titolo di concessione, al gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 e degli articoli 1, comma 3, e 3, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

articolo 2

Finalità della concessione

1. Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dalla presente convenzione è esercitato per il perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 36, lettera b), della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ("legge n.481/95").

articolo 3

Obblighi del servizio pubblico

1. Le attività di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dalla Concessionaria per l'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti, nonché alle condizioni previste dalla presente convenzione, in conformità agli indirizzi definiti dal Ministero e sotto l'osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dal medesimo Ministero e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e nel rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali e internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

2. La Concessionaria ha l'obbligo di connettere alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99 e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 79/99. La Concessionaria può derogare all'obbligo di connessione e di accesso nei casi e secondo le modalità e le condizioni previste dal Codice di cui all'articolo 12, e comunque tutte le volte in cui tale obbligo possa compromettere la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. L'eventuale rifiuto di connessione e di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dalla Concessionaria e deve essere tempestivamente comunicato al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. La Concessionaria adotta le regole tecniche ed effettua il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, approvvigionandosi delle relative risorse, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Amministrazione e delle condizioni tecnico-economiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

articolo 4

Obiettivi generali della concessione

1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione a quanto stabilito nell'articolo 2, comma 36, della legge n. 481/95, persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) assicura che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, secondo le condizioni previste nella presente convenzione e nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, comunicando tempestivamente al Ministero, in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, le eventuali incompatibilità con la continuità del servizio;
- b) delibera gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale e realizza gli interventi di propria competenza ai sensi degli articoli 7, 8 e 9;
- c) garantisce l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
- d) concorre a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti.

2. Il Ministero e la Concessionaria cooperano per il conseguimento delle indicate finalità, perseguendo l'armonizzazione degli obiettivi economico-finanziari della Concessionaria con le esigenze di erogazione del servizio.

articolo 5

Durata della convenzione

1. La convenzione che regola la concessione ha la durata di anni venticinque a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento a Terna delle attività, delle funzioni dei beni dei rapporti giuridici attivi e passivi, con revisione quinquennale delle disposizioni contenute al Capo II (Programmazione, manutenzione e sviluppo della rete) e al Capo III (Gestione della rete), nonché agli articoli 18 e 22.

2. La convenzione è rinnovabile per un periodo corrispondente se non venga data disdetta da una delle parti con preavviso di almeno 1 anno prima della scadenza mediante comunicazione scritta. In caso di ritardo nella notifica del preavviso, la convenzione è automaticamente prorogata per un periodo di tempo corrispondente al ritardo.

articolo 6

Sede legale e struttura organizzativa

1. La sede legale della Concessionaria è in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n.92 e potrà essere modificata, previa comunicazione al Ministero e comunque nel territorio nazionale.

2. La Concessionaria determina la propria struttura organizzativa secondo principi di economicità ed efficienza, in relazione agli obiettivi indicati nella presente convenzione, ed adotta un "programma di adempimenti" (ovvero un Codice di comportamento), contenente le misure e le procedure organizzative interne idonee ad escludere comportamenti discriminatori nell'esercizio delle attività e gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere tale obiettivo. La Concessionaria designa un

responsabile dell'osservanza del "programma di adempimenti" e predispone un rapporto annuale di monitoraggio, che trasmette al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno.

articolo 7

Scopo sociale

1. La Concessionaria ha per oggetto l'esercizio efficiente delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, inclusiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione, di cui può essere proprietaria, da svolgere nel rispetto delle norme vigenti, nei limiti stabiliti dalla presente convenzione e in conformità agli indirizzi del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art.1, comma 1 del decreto legislativo n. 79/99, nonché dell'art. 2 della legge n. 290/03 come successivamente modificata dalla legge n. 239/04.

In particolare la Concessionaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralità e non discriminazione :

- a) gestisce i flussi di energia elettrica, i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari;
- b) garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto a perseguire, con i mezzi di cui la Concessionaria dispone, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;
- c) gestisce la RTN, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;
- d) predispone e attua i piani di sviluppo della RTN in modo da assicurare la sicurezza e l'adeguatezza della capacità di trasmissione;
- e) realizza gli interventi di sviluppo a proprio carico qualora si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell'ambito della porzione di RTN di cui sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità, o che si trovino all'interno delle stazioni o sulle linee appartenenti alla medesima porzione di RTN, nonché qualora si tratti di nuove linee o nuove stazioni elettriche;
- f) delibera gli interventi di manutenzione della intera RTN, ed esegue le relative attività sulla porzione di RTN di cui è proprietaria o di cui ha la disponibilità o su cui comunque ha facoltà di intervenire;
- g) esprime, a beneficio o su richiesta del Ministero, pareri in merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli eventuali interventi necessari a realizzare l'immissione in rete dell'energia prodotta dalla nuova potenza, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento;
- h) stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli indirizzi del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;
- i) adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004 sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, regole tecniche ("Codice di rete") di carattere obiettivo e non discriminatorio per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di trasmissione, per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete e per gli interventi di manutenzione della stessa;
- j) esercita tutte le altre attività, anche di carattere regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dalla normativa di volta in volta vigente;
- k) svolge, sia in Italia che all'estero, le altre attività connesse e strumentali, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ATS

17

del

CAPO II - Programmazione, manutenzione e sviluppo della rete

articolo 8

Manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale

1. La Concessionaria delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della RTN, a proprio carico, per gli impianti di sua proprietà o in sua disponibilità o a carico delle società proprietarie, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 3 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 ("decreto-legge n. 239/2003, convertito nella legge n. 290/2003"), al fine di mantenere in perfetto stato di funzionamento gli impianti necessari per l'esercizio delle attività oggetto della concessione e in modo da assicurare la regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.
2. La Concessionaria adotta delibere in materia di manutenzione e sviluppo della RTN a cui le società proprietarie di porzioni della RTN diverse dalla Concessionaria devono attenersi: a tal fine la Concessionaria è tenuta a tutelarsi, nei confronti del proprietario della porzione di RTN, per l'eventuale mancato rispetto dei suddetti obblighi.
3. La Concessionaria adotta disposizioni per la pronta riparazione dei guasti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato, a cui devono attenersi tutte le altre società proprietarie della RTN.
4. La costruzione e la manutenzione delle linee elettriche comprese nella RTN restano regolate dalle vigenti norme agevolative in materia di espropriazione per pubblica utilità e di localizzazione di opere di interesse statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 79/1999.

articolo 9

Programmazione degli interventi di sviluppo

1. Al fine di assicurare uno sviluppo della RTN in linea con le necessità di copertura della domanda di energia elettrica e di svolgimento del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno la Concessionaria predispone, nel rispetto degli specifici indirizzi formulati dal Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, un Piano di sviluppo, contenente le linee di sviluppo della RTN, definite sulla base:
 - a) dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare nell'arco di tempo preso a riferimento, elaborati per il mercato libero e per il mercato vincolato, su determinazione dell'Acquirente unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;
 - b) della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero, in funzione delle richieste di importazione ed esportazione di energia elettrica formulate dagli aventi diritto nell'anno corrente, nel rispetto delle condizioni di reciprocità con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del servizio nonché degli interventi di potenziamento della capacità di interconnessione con l'estero realizzati ad opera di soggetti privati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
 - c) della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione interzonali, anche in base alle previsioni sull'incremento e sulla distribuzione della domanda formulate dai gestori delle reti di distribuzione;
 - d) delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto;

e) delle eventuali richieste di interventi sulla RTN formulate dalle società proprietarie o aventi la disponibilità di porzioni della medesima RTN.

2. La Concessionaria delibera il Piano di sviluppo sentite le società proprietarie della RTN o i soggetti che ne hanno la disponibilità, e lo trasmette, entro i trenta giorni successivi, al Ministero; il Piano contiene, in particolare:

- a) un'analisi costi-benefici degli interventi e l'individuazione degli interventi prioritari, in quanto in grado di dare il massimo apporto alla sicurezza del sistema, allo sviluppo dello scambio con l'estero e alla riduzione delle congestioni;
- b) l'indicazione dei tempi previsti di esecuzione e dell'impegno economico preventivato;
- c) una relazione sugli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente con l'indicazione delle cause delle mancate realizzazioni o dei ritardi, dei tempi effettivi di realizzazione e dell'impegno economico sostenuto;
- d) un impegno della Concessionaria a conseguire un piano minimo di realizzazioni nel periodo di riferimento, con indicatori specifici di risultato, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle congestioni.

Il Ministero verifica, entro i successivi sessanta giorni, ai sensi del decreto-legge n. 239/2003, convertito nella legge n. 290/2003 la conformità del Piano di sviluppo alle norme di legge, agli indirizzi del Ministro delle attività produttive e agli obiettivi derivanti dalla presente convenzione, formulando, se del caso, le opportune modifiche e integrazioni.

Decorsi i suddetti sessanta giorni in assenza di osservazioni, il Piano si intende approvato.

articolo 10

Interventi di sviluppo

1. La Concessionaria attua il Piano di sviluppo di cui all'articolo precedente, adottando i provvedimenti relativi agli interventi di sviluppo della RTN.

2. La Concessionaria dispone gli interventi di sviluppo a carico delle altre società proprietarie di porzioni di RTN qualora si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell'ambito della porzione di RTN di cui le società sono proprietarie o di cui abbiano la disponibilità, o che si trovino all'interno delle stazioni o sulle linee appartenenti alle medesime porzioni di RTN.

3. La Concessionaria ha l'obbligo di assicurare che gli impianti necessari all'esercizio delle attività in concessione siano realizzati a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

CAPO III – Gestione della rete

Articolo 11

Disposizioni in materia di sicurezza

1. La Concessionaria definisce tutte le azioni necessarie per il perseguimento delle finalità di sicurezza del sistema elettrico. A tal fine la Concessionaria entro il 31 maggio di ogni anno presenta al Ministero per l'approvazione, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione ai sensi dell'art. 1-*quinquies*, comma 9, del decreto-legge n. 239/2003, convertito nella legge n. 290/2003. Il programma è integrato da una relazione di monitoraggio

sull'attuazione dell'analogo programma di interventi approvato per l'anno precedente, che descriva gli interventi completati e quelli in corso di realizzazione, il motivo degli scostamenti ed il consuntivo economico e valuti l'efficacia complessiva delle realizzazioni.

articolo 12

Sub-concessioni e contratti con i terzi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, così come attuato dall'articolo 4 del decreto ministeriale 25 giugno 1999, la Concessionaria, previa autorizzazione del Ministro delle attività produttive e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può affidare a terzi, a titolo di sub-concessione, la gestione di limitate porzioni della RTN non direttamente funzionali alla stessa. L'attività di dispacciamento non può essere affidata in sub-concessione a terzi.
2. La convenzione di sub-concessione prescrive l'osservanza da parte del subconcessionario degli stessi obblighi e condizioni previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la Concessionaria responsabile del loro adempimento verso il Ministero.
3. Il ricorso della Concessionaria a contratti di appalto, somministrazione e fornitura è effettuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e non esonera la Concessionaria medesima dalle responsabilità e dagli obblighi ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso il Ministero e comunque derivanti dalla convenzione.

articolo 13

Rapporti con altri gestori di trasmissione

1. La Concessionaria promuove e realizza accordi con i gestori di trasmissione dei paesi interconnessi alla rete europea, con il fine di realizzare meccanismi di coordinamento e sistemi per lo scambio di informazioni in grado di garantire un sistema di trasmissione dell'energia elettrica sempre più sicuro ed efficiente. Della promozione e della realizzazione di tali accordi verrà data puntuale informazione al Ministero.
2. La Concessionaria, in attuazione delle disposizioni regolamentari europee in materia, adotta un metodo di calcolo della capacità totale di trasmissione, secondo criteri resi pubblici attraverso il Codice di rete, e cura che sia effettuata un'azione di puntuale informazione sulla capacità di trasmissione disponibile.
3. La Concessionaria può utilizzare, secondo le disposizioni di legge e previa autorizzazione del Ministero, in comune con altri operatori i propri impianti. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purché ciò non risulti in pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alle equilibrata gestione aziendale.

articolo 14.

Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete

1. Le attività di cui alla presente convenzione nonché i rapporti tra la Concessionaria e gli utenti della RTN sono disciplinati anche dalle disposizioni contenute nel Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DPCM 11 maggio 2004.
2. La Concessionaria vigila sul rispetto delle disposizioni del Codice e, in caso di violazioni che possano compromettere la continuità del servizio elettrico, può disporre la sospensione dell'erogazione del servizio nei confronti degli utenti della RTN inadempienti.
3. L'inosservanza da parte della Concessionaria delle disposizioni contenute nel Codice costituisce presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 18.

CAPO IV- Aspetti economico-finanziari, vigilanza e sanzioni

articolo 15

Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo per il finanziamento delle attività oggetto del servizio è stabilito, con carattere di certezza e di congruità, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Ministero formula indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché il corrispettivo di cui al comma 1 sia tale da consentire l'efficiente svolgimento delle attività oggetto del servizio e da incentivare le attività di sviluppo ed il rispetto degli impegni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d).

articolo 16

Attività consentite alla Concessionaria; partecipazioni societarie e acquisizioni

1. La Concessionaria può svolgere servizi per terzi e può effettuare acquisizioni in altre imprese o rami d'azienda ovvero assumere, anche indirettamente, partecipazioni in società, in Italia e all'estero, nei settori affini, connessi o strumentali con l'oggetto sociale, purché essi non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi pubblici concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. Qualora le attività di servizio per terzi siano svolte direttamente dalla Concessionaria, devono essere svolte in regime di separazione amministrativa e contabile; qualora tali attività superino il 10% del fatturato globale della Concessionaria, sono svolte a mezzo di autonome strutture societarie ovvero previa costituzione di patrimoni separati, secondo le modalità previste dall'articolo 2447-bis e seguenti del Codice civile. A tal fine, la Concessionaria è tenuta ad effettuare una comunicazione, di norma preventiva, al Ministero per ogni tipo di attività che intende avviare, dichiarando le modalità che intende adottare per il rispetto delle condizioni sopra specificate.
2. La Concessionaria, previa autorizzazione del Ministero, può acquisire altre imprese o rami d'azienda ed assumere, anche indirettamente, partecipazioni in società operanti anche in settori diversi da quelli oggetto del comma 1, in Italia e all'estero, qualora tali acquisizioni non contrastino con gli obiettivi generali e gli obblighi definiti nella presente convenzione, nella legge 14 novembre 1995, n. 481 e nel decreto legislativo n. 79/1999 e non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi pubblici concessi. Le attività di cui al presente comma sono svolte a mezzo di autonome strutture societarie ovvero previa costituzione di patrimoni separati, secondo le modalità previste dall'articolo

ARTS

14

X

2447-bis e seguenti del Codice civile, oltre che, in tale caso, in regime di separazione amministrativa e contabile. La Concessionaria, ove costituisca un patrimonio separato, risponde delle obbligazioni sorte in relazione allo specifico affare esclusivamente nei limiti del patrimonio ad esso destinato e dei diritti ad esso attribuiti, al fine di mantenere l'inattaccabilità del patrimonio sociale per le attività oggetto del servizio.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da idonea documentazione relativa a:

- a) descrizione delle attività oggetto delle operazioni;
- b) meccanismi societari o gestionali di sviluppo dell'iniziativa, agli apporti di terzi e le modalità di partecipazione ai risultati dell'attività;
- c) convenienza economica, realizzabilità e compatibilità finanziaria;
- d) patti parasociali.

Il Ministero rilascia l'autorizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione allegata, decorso inutilmente il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; tale termine potrà essere interrotto per una sola volta, per l'esigenza di richiedere ulteriori informazioni e dati di supporto alla valutazione.

3. In ogni caso, le attività di cui ai commi 1 e 2 non possono assumere consistenza prevalente rispetto alle attività oggetto della concessione e non devono pregiudicare in alcun modo l'indipendenza della Concessionaria rispetto agli interessi della produzione, dell'importazione e della vendita di energia elettrica in Italia e nei Paesi del mercato interno europeo o direttamente interconnessi.

4. La Concessionaria è tenuta, dandone adeguata informativa al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a mantenere un adeguato rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri, da rilevare alla fine di ciascun esercizio finanziario, dedotti gli importi per crediti verso la Pubblica Amministrazione.

5. La Concessionaria garantisce, nell'ambito delle sue competenze gestionali, che l'utilizzazione della RTN per scopi estranei al servizio elettrico non comporti vincoli o restrizioni, sia funzionali sia in termini di condivisione delle infrastrutture, all'utilizzo della stessa RTN per le finalità di cui al decreto legislativo n. 79/99 e per gli obiettivi generali di cui alla presente convenzione.

6. Ai fini dell'esercizio delle attività oggetto della concessione, la Concessionaria, previa autorizzazione della Amministrazione, ha facoltà di costituire una società cui potrà essere conferita la titolarità della concessione, nonché tutti i beni, le risorse di personale ed i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle attività oggetto della concessione, ivi compresa la presente convenzione di concessione e la facoltà e gli obblighi da questa nascenti.

articolo 17

Poteri di intervento del Ministero

1. Il Ministero, nell'ambito delle proprie competenze e di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercita i poteri ad esso attribuiti dalla presente convenzione, dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti le attività oggetto della concessione, in modo da agevolare il raggiungimento delle finalità di utilità pubblica perseguite dalla Concessionaria, nel rispetto della presente convenzione e della efficienza, tempestività ed economicità del servizio

2. A tal fine la Concessionaria è tenuta a fornire al Ministero, dietro sua richiesta, le informazioni e quant'altro il Ministero stesso ritenga necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio.

3. La Concessionaria, fermi restando i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, è soggetta alla vigilanza del Ministero per tutto quanto attiene alla competenza di quest'ultimo in tema di osservanza degli obblighi assunti dalla Concessionaria, per il perseguimento delle finalità e obiettivi di cui agli articoli 2 e 4 della presente convenzione.

articolo 18

Inadempimenti – Sanzioni

1. Ove il Ministero accerti l'inadempimento di uno o più obblighi previsti dalla presente convenzione, che non comportino una sanzione più grave, provvede a contestare alla Concessionaria gli addebiti e assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti; ai fini dell'accertamento, il Ministero può acquisire documenti ed informazioni, anche tramite terzi, ed esperire sopralluoghi. La Concessionaria, nel termine messo a disposizione, ha diritto di essere sentita ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Decorso infruttuosamente il termine o qualora le motivazioni fornite dalla Concessionaria siano ritenute insufficienti, il Ministero emana un motivato provvedimento con cui applica una sanzione da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di cinquantamila euro per ciascuna infrazione; il Ministero, inoltre, può eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario e indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481 del 1995, e qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili alla Concessionaria pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione del servizio elettrico, il Ministero, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, avanzata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera o), della legge n. 481 del 1995, può disporre la sospensione o la decadenza della Concessione, nel rispetto delle seguenti modalità.

3. Il Ministero, prima di adottare il provvedimento di sospensione o di decadenza, contesta alla Concessionaria gli addebiti e assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti. Decorso infruttuosamente il termine, il Ministero può eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario e indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.

4. Il Ministero, qualora ritenga insufficienti le giustificazioni fornite dalla Concessionaria e qualora non sia esperibile o efficace il rimedio di cui al precedente comma 2, può, con proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o decadenza con un preavviso, rispettivamente, di due mesi e di un anno. Nel provvedimento che dispone la sospensione della Concessione è indicata la durata, che non può essere superiore a sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento. Il periodo di sospensione non ha effetto sulla durata della concessione.

5. Qualora il Ministero ritenga di respingere la proposta di sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 13, della legge n. 481/1995.

6. Durante i periodi di sospensione della concessione, le attività di cui alla presente Convenzione si intendono esercitate direttamente dallo Stato. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nomina un commissario che provvede ad adottare tutti i provvedimenti, atti e interventi necessari allo svolgimento del servizio avvalendosi, per lo scopo, dei mezzi, del personale e della organizzazione della Concessionaria.

7. Entro i sei mesi successivi al termine del periodo di sospensione è, comunque, corrisposta alla Concessionaria una somma, a titolo di provvisionale e salvo conguaglio, pari ad una quota, proporzionale alla durata della sospensione, della media degli utili della Concessionaria nell'ultimo triennio, riferita alle attività che formano oggetto del provvedimento.

8. In caso di decadenza, il Ministero ha il potere di esercitare il riscatto secondo le modalità di cui all'articolo 20, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'articolo 21 della presente convenzione.

9. Qualora si verificano eventi non imputabili alla Concessionaria che possano rendere difficile, o temporaneamente impossibile, la prestazione del servizio da parte della Concessionaria, il Ministero ha la facoltà di indicare alla Concessionaria l'adozione di ogni ragionevole misura o provvedimento utile a fronteggiare la particolare situazione.

10. Il Ministero è tenuto, in ogni caso, ad indennizzare la Concessionaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti direttamente dalle misure adottate su indicazione del Ministero.

articolo 19

Revoca della concessione

1. Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la Concessione si riveli non più idonea al perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, il Ministero, dopo avere assegnato alla Concessionaria un congruo termine per fornire informazioni e valutazioni, può revocare la concessione, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei diritti della medesima Concessionaria.

2. In caso di revoca il Ministero esercita il riscatto con le modalità di cui all'articolo 20, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'articolo 21 della presente Convenzione.

3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione prevede un periodo di preavviso di almeno un anno per la sua esecuzione.

articolo 20

Riscatto

1. Secondo quanto disposto agli articoli 18 e 19 della presente Convenzione per i casi di decadenza e revoca, nonché la scadenza della concessione, il Ministero ha il potere di riscattare i beni direttamente strumentali alle attività di trasmissione e dispacciamento oggetto della Concessione di proprietà della Concessionaria, con esclusione degli impianti (linee e stazioni) facenti parte della RTN.

2. La scadenza della Concessione, la decadenza e la revoca hanno effetto alla data di esecuzione del riscatto, che deve aver luogo entro un anno dalla scadenza del preavviso previsto dalla presente convenzione.

3. Con l'esecuzione del riscatto, il Ministero subentra nei diritti della Concessionaria, nonché nelle obbligazioni passive, esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, che siano direttamente in relazione alle attività in concessione e ai beni oggetto del riscatto.

4. Entro sei mesi dalla scadenza della Concessione o del preavviso, la Concessionaria consegna al Ministero l'inventario dei beni, nonché un elenco descrittivo dei diritti e delle obbligazioni afferenti le attività in concessione e i beni oggetto del riscatto, nei quali è previsto il subentro del Ministero ai sensi del precedente comma 3. In caso di mancato adempimento della Concessionaria, ovvero di disaccordo sull'individuazione dei predetti beni, diritti e obbligazioni, a tale individuazione provvede il Ministero.

articolo 21

Indennizzo per il riscatto - Provvisoriale

1. In caso di riscatto dei beni della Concessionaria, il Ministero corrisponde alla stessa un indennizzo che è determinato, d'intesa tra le parti, secondo i più adeguati criteri valutativi, mediando il valore patrimoniale dei beni oggetto del riscatto con la redditività degli stessi.

2. Nel caso di riscatto conseguente a decadenza della Concessione, l'indennizzo tiene conto del pregiudizio arrecato al servizio elettrico dall'inadempimento imputabile alla Concessionaria.

3. La corresponsione dell'indennizzo è effettuata senza alcun aggravio, per imposte presenti o future, a carico della Concessionaria.

4. Il Ministero può comunque entrare nel possesso dei beni oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento dell'indennizzo. Tuttavia, in questo caso, contestualmente all'entrata in possesso, il Ministero provvede a corrispondere alla Concessionaria una somma a titolo di provvisoriale pari al valore contabile dei beni riscattati risultante dall'ultimo bilancio approvato.

articolo 22

Modalità di modifica e adeguamento della convenzione

1. Il Ministero e la Concessionaria procedono alle modifiche e agli aggiornamenti della presente convenzione da essi ritenuti opportuni per la migliore funzionalità della Concessione medesima o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze.

2. Il Ministero e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti anche su proposta avanzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge n. 481/1995.

3. Le parti provvedono altresì ad adeguare la presente Convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte da disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale, nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e l'esercizio delle relative attività.

articolo 23

Rapporti con amministrazioni e soggetti esteri

1. Il Ministero stipula con le amministrazioni e i soggetti esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente convenzione, sentita la Concessionaria.
2. Gli accordi della Concessionaria con amministrazioni estere possono essere stipulati previo parere favorevole del Ministero, che si intende espresso ove il Ministero, entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato riserve.
3. Gli accordi della Concessionaria stipulati con soggetti esteri sono comunicati al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, la Concessionaria fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione Europea interconnessa con la RTN informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.

articolo 24

Bilancio, documentazione contabile e relazioni statistiche

1. La Concessionaria trasmette al Ministero e al Ministro dell'economia e delle finanze il proprio bilancio annuale di esercizio e quello consolidato, e relative relazioni, entro un mese dall'approvazione. Nella relazione annuale sulla gestione è pubblicato uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase di attività.
2. Il Ministero, entro l'esercizio successivo, ha facoltà, di propria iniziativa o su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dalla presente convenzione e alle altre norme in vigore.
3. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione sull'andamento del servizio, la Concessionaria trasmette al Ministero e al Ministro dell'economia e delle finanze, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica relativa all'anno precedente che indica, rispettivamente:
 - a) la quantità di energia elettrica trasportata sulla RTN, con indicazione della quota destinata ai clienti idonei;
 - b) la consistenza degli impianti, il numero e l'entità degli interventi deliberati ed eseguiti;
 - c) le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della RTN.
4. In relazione ai propri poteri, il Ministero e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno facoltà di accesso alle sedi e agli impianti della Concessionaria.
5. La documentazione indicata nel presente articolo è trasmessa anche all'Autorità per l'energia elettrica e il gas o tenuta a disposizione della stessa.

articolo 25

Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisoria, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dal Ministero, due dalla Concessionaria e il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.

2. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto e in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile.

articolo 26

Clausola generale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico e a quelle, in quanto applicabili, del codice civile.

Roma, 20 APR. 2005

Per il Ministero delle Attività Produttive

prof. Sergio Garribba
Direttore generale dell'energia
e delle risorse minerarie



*Per il Gestore della rete
di trasmissione nazionale S.p.A.*

prof. Carlo Andrea Bollino
Presidente



dott. Luca d'Agnese
Amministratore delegato



MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio G2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. (27) fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 21 APR. 2005 IL FUNZIONARIO

